

## COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA

|  |
|--|
| <p>POLIZZA DI ASSICURAZIONE<br/>KASKO<br/>VEICOLI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI</p> |
|--|

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:            \_\_.\_\_.2020  
Alle ore 24.00 del:            \_\_.\_\_.2023

**SOMMARIO**

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>SEZIONE I</b>   | <b>DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI</b>  | <b>3</b>  |
|                    | Art. 1 – Definizioni  | 3         |
|                    | Art. 2 – Veicoli assicurati   | 3         |
| <b>SEZIONE II</b>  | <b>NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE</b>  | <b>4</b>  |
|                    | Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio  | 4         |
|                    | Art. 2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori  | 4         |
|                    | Art. 3 – Durata del contratto   | 4         |
|                    | Art. 4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia   | 4         |
|                    | Art. 5 – Regolazione del premio   | 5         |
|                    | Art. 6 – Recesso a seguito di sinistro (opzione base vale 0 punti)                                      | 5         |
|                    | Art. 6 bis – Recesso a seguito di sinistro (opzione migliorativa 1 vale 8 punti)                        | 5         |
|                    | Art. 6 ter – Recesso a seguito di sinistro (opzione migliorativa 2 vale 16 punti)                       | 6         |
|                    | Art. 7 – Modifiche dell'assicurazione   | 6         |
|                    | Art. 8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società  | 6         |
|                    | Art. 9 – Oneri a carico del Contraente  | 6         |
|                    | Art. 10 – Foro competente   | 6         |
|                    | Art. 11 – Interpretazione del contratto   | 6         |
|                    | Art. 12 – Ispezione delle cose assicurate   | 6         |
|                    | Art. 13 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (opzione base vale 0 punti)                | 6         |
|                    | Art. 13 bis – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (opzione migliorativa 1 vale 8 punti)  | 6         |
|                    | Art. 13 ter – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (opzione migliorativa 2 vale 16 punti) | 7         |
|                    | Art. 14 – Coassicurazione e delega (opzionale)  | 7         |
|                    | Art. 15 – Clausola broker   | 7         |
|                    | Art. 16 – Rinvio alle norme di legge  | 7         |
|                    | Art. 17 – Estensioni territoriali   | 7         |
| <b>SEZIONE III</b> | <b>RISCHI COPERTI</b>   | <b>8</b>  |
|                    | Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione   | 8         |
|                    | Art. 2 – Prestazioni aggiuntive   | 8         |
| <b>SEZIONE IV</b>  | <b>ESCLUSIONI</b>   | <b>9</b>  |
|                    | Art. 1 – Eventi esclusi   | 9         |
|                    | Art. 2 – Enti esclusi   | 9         |
| <b>SEZIONE V</b>   | <b>GESTIONE DEI SINISTRI</b>  | <b>10</b> |
|                    | Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro   | 10        |
|                    | Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno  | 10        |
|                    | Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno   | 10        |
|                    | Art. 4 – Determinazione/Valutazione del danno   | 10        |
|                    | Art. 5 – Mandato dei periti   | 10        |
|                    | Art. 6 – Identificazione dei veicoli  | 11        |
|                    | Art. 7 – Limite massimo dell'indennizzo   | 11        |
|                    | Art. 8 – Riparazioni  | 11        |
|                    | Art. 9 – Pagamento dell'indennizzo  | 11        |
| <b>SEZIONE VI</b>  | <b>MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO</b>   | <b>12</b> |
|                    | Art. 1 – Massimali (opzione base vale 0 punti)  | 12        |
|                    | Art. 2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti (opzione base vale 0 punti)                   | 12        |
|                    | Art. 2 bis – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti (opzione migliorativa 1 vale 19 punti)    | 12        |
|                    | Art. 3 – Calcolo del premio   | 12        |
|                    | Art. 4 – Disposizione finale  | 12        |

**SEZIONE I DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI****Art. 1 – Definizioni**

|  |   |
|--|---|
| <b>Assicurazione</b>                                 | Il contratto di assicurazione.  |
| <b>Polizza</b>                                       | Il documento che prova l'assicurazione.   |
| <b>Contraente</b>                                    | Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.  |
| <b>Assicurato</b>                                    | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.  |
| <b>Società</b>                                       | L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.  |
| <b>Premio</b>  | La somma dovuta dal Contraente alla Società.  |
| <b>Rischio</b>                                       | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.   |
| <b>Sinistro</b>                                      | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.  |
| <b>Broker</b>  | L'intermediario che, ai sensi dell'art. 109, comma 2 lettera b), del D. Lgs 209/2005 abbia ricevuto o riceva mandato dal Contraente alla gestione ed esecuzione del contratto.  |
| <b>Indennizzo</b>                                    | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.  |
| <b>Franchigia</b>                                    | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.  |
| <b>Scoperto</b>                                      | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.  |
| <b>Massimale per sinistro</b>                        | La massima esposizione della Società per ogni sinistro.   |
| <b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo</b> | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due rate di scadenza anniversaria tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.  |
| <b>Cose assicurate</b>                               | Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati  |
| <b>Danno Parziale</b>                                | Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.  |
| <b>Danno Totale</b>                                  | Il danno si considera "totale" nei casi in cui il veicolo, in seguito a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• furto o rapina, non sia più stato ritrovato ovvero</li> <li>• ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.</li> </ul>   |
| <b>Accessorio</b>                                    | L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.   |
| <b>Optional</b>                                      | L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.   |
| <b>Veicolo</b>                                       | Veicoli di proprietà od in uso del Sindaco, degli Amministratori, dei Consiglieri, del Direttore Generale/Segretario e dei dipendenti dell'Ente, anche se dei loro familiari e/o di terzi.<br>S'intendono equiparati ai dipendenti ogni altra persona fisica avente un rapporto di collaborazione a qualsiasi titolo (anche gratuito) con l'Ente nei confronti del quale l'Ente medesimo si sia impegnato a fornire per legge o per contratto una copertura assicurativa per il veicolo privato utilizzato per ragioni di servizio. |

**Art. 2 – Veicoli assicurati**

A – Veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti dell'Ente (anche se di familiari e/o di terzi);

B – Veicoli di proprietà e/o in uso del Sindaco, degli Amministratori, dei Consiglieri e del Direttore/Segretario Comunale dell'Ente (anche se di familiari e/o di terzi);

utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi.

## SEZIONE II NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

### Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

### Art. 2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 del Codice Civile.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

### Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento o il completamento della procedura per l'aggiudicazione della nuova assicurazione, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio salvo in caso di recesso per sinistro.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 150 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso, tramite PEC.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

### Art. 4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio dell'assicurazione viene corrisposto dal contraente come segue:

- il primo pagamento a copertura del rateo di premio dall'attivazione della polizza al 31/12/2020;
- il secondo e il terzo pagamento a copertura dei premi annui 2021 e 2022;
- l'ultimo pagamento a copertura del rateo di premio dal 31/12/2022 alla scadenza anniversaria.

Nel caso in cui venisse applicato l'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 per un'ulteriore annualità il contraente corrisponderà il premio tramite uno o due pagamenti a seconda del momento in cui l'Ente decidesse di avvalersi di tale facoltà.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio rateato, sempre che il pagamento delle rate, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi alle scadenze sopra specificate. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Il termine temporale di 60 giorni concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo, e qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga la prima rata di premio o le rate successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

#### **Art. 5 – Regolazione del premio**

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

La differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione dovrà essere corrisposta, dalla parte debitrice, entro 60 giorni dalla ricezione da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione, formalmente ritenuta corretta.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Art. 6 – Recesso a seguito di sinistro (opzione base vale 0 punti)**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono esercitare la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato almeno 150 giorni prima di detta scadenza. Il computo dei 150 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, da trasmettere tramite Raccomandata A/R o PEC, da parte del ricevente.

La società, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente, nella comunicazione stessa di recesso, tutti i dati di cui agli artt. 13, 13 bis e 13ter della presente Sezione – Norme che Regolano il Contratto in generale – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio", necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente/Assicurato e conseguente riduzione del premio.

#### **Art. 6 bis – Recesso a seguito di sinistro (opzione migliorativa 1 vale 8 punti)**

La Società, nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati, sommato agli importi posti a riserva per i sinistri non ancora pagati, per annualità contrattuale, risulti eccedere di oltre il 20%, alla data della richiesta del recesso, l'ammontare del premio annuale, al netto delle imposte, pagato dal Contraente, per il medesimo periodo, decorsi almeno 90 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà recedere dal contratto con preavviso non inferiore a 90 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata A/R o PEC.

La società, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente, nella comunicazione stessa di recesso, tutti i dati di cui agli artt. 13, 13 bis e 13ter della presente Sezione – Norme che Regolano il Contratto in generale – “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio”, necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente/Assicurato e conseguente riduzione del premio.

**Art. 6 ter – Recesso a seguito di sinistro** (opzione migliorativa 2 vale 16 punti)

La Società rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto in caso di sinistro.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente/Assicurato e conseguente riduzione del premio.

**Art. 7 – Modifiche dell’assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

**Art. 8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) o altro mezzo certo (telefax, email, PEC o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

**Art. 9 – Oneri a carico del Contraente**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza e agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Tutte le spese di contratto, di eventuale registrazione ed altre spese accessorie e dipendenti sono a carico della Società.

**Art. 10 – Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

**Art. 11 – Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

**Art. 12 – Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

**Art. 13 – Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio** (opzione base vale 0 punti)

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente, entro 30 giorni, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato all’Assicurato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

La Società, inoltre, si impegna:

- a garantire un servizio di liquidazione delle prestazioni assicurate efficiente e tempestivo;
- a rendersi disponibile per concordare con il Contraente, procedure operative atte a garantire il puntuale rispetto degli impegni contrattuali a favore dei terzi, in orari coincidenti con l’apertura degli uffici del Contraente stesso.

**Art. 13 bis – Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio** (opzione migliorativa 1 vale 8 punti)

La Società, con cadenza trimestrale, si impegna a fornire al Contraente, entro 30 giorni, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato all'Assicurato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

La Società, inoltre, si impegna:

- a garantire un servizio di liquidazione delle prestazioni assicurate efficiente e tempestivo;
- a rendersi disponibile per concordare con il Contraente, procedure operative atte a garantire il puntuale rispetto degli impegni contrattuali a favore dei terzi, in orari coincidenti con l'apertura degli uffici del Contraente stesso.

#### **Art. 13 ter – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (opzione migliorativa 2 vale 16 punti)**

La Società si impegna a fornire in tempo reale, attraverso l'accesso alla banca dati a cui il Contraente verrà consentito di collegarsi entro 60 giorni dall'attivazione della presente polizza, i dati sull'andamento del rischio, così suddivisi:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato all'Assicurato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Oltre alla visualizzazione deve essere consentita anche la possibilità di download di file in formato aperto.

Le predette statistiche dovranno essere fornite su foglio di calcolo excel, anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche con cadenza trimestrale.

La Società, inoltre, si impegna:

- a garantire un servizio di liquidazione delle prestazioni assicurate efficiente e tempestivo;
- a rendersi disponibile per concordare con il Contraente, procedure operative atte a garantire il puntuale rispetto degli impegni contrattuali a favore dei terzi, in orari coincidenti con l'apertura degli uffici del Contraente stesso.

#### **Art. 14 – Coassicurazione e delega (opzionale)**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

In caso di costituzione in A.T.I. da parte delle Società Assicuratrici varranno i termini e le modalità previsti nell'atto di costituzione della medesima in quanto non in conflitto con quant'altro disposto dal presente articolo.

#### **Art. 15 – Clausola broker**

Il Contraente si riserva la facoltà di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto, dell'assistenza e della consulenza di un broker, da incaricare ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.

Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del XX%.

#### **Art. 16 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 17 – Estensioni territoriali**

Le garanzie della presente polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per i Paesi per i quali è prevista la "carta verde".

**SEZIONE III RISCHI COPERTI****Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati alla Sezione 1, Art. 2), utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza e/o occasione di:

- a) incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli.
- c) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
- d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- e) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- f) trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, bora;
- g) caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie;
- h) rottura di cristalli comunque verificatasi.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6)

**Art. 2 – Prestazioni aggiuntive**

Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie:

a) soccorso stradale.

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante nel precedente art.1.;

b) autovettura in sostituzione.

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute per il noleggio di una autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nella garanzia del precedente art.1. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta;

c) mancato uso del veicolo (da prestarsi in alternativa al precedente punto b).

In caso di sinistro di cui al precedente articolo, la Società Assicuratrice corrisponderà l'importo dovuto a termini di polizza per il sinistro stesso, maggiorato del dieci per cento a titolo di indennizzo per il mancato uso del veicolo.



**SEZIONE IV ESCLUSIONI****Art. 1 – Eventi esclusi**

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. dolo del Contraente e dell'Assicurato, la colpa grave dei medesimi non pregiudica, tuttavia, l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
4. derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
5. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

**Art. 2 – Enti esclusi**

La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti:

1. dalle cose trasportate.

**SEZIONE V GESTIONE DEI SINISTRI****Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro**

Il Contraente deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni dal giorno in cui l'Ufficio preposto del Contraente ha ricevuto la richiesta scritta di indennizzo da parte del danneggiato, una dettagliata denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato, del danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

In caso di furto o rapina del veicolo, l'Assicurato deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia alla Società.

In caso di perdita totale, l'Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rilasciata del P.R.A..

A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire dichiarazione che il veicolo si trovava in missione per conto e autorizzazione dello stesso.

L'Assicurato sarà tenuto a fornire copia del frontespizio della propria polizza RCA e di qualsiasi altra polizza a copertura del mezzo a semplice richiesta da parte della Società.

Qualora esistessero o non esistessero altre assicurazioni stipulate a garanzia dei medesimi eventi coperti dalla presente polizza, l'Assicurato sarà tenuto, sotto la propria responsabilità, a dichiararlo per iscritto al momento della denuncia di sinistro o successivamente a richiesta della Società.

**Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

**Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno**

Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa EUROTAX giallo in vigore al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

**Art. 4 – Determinazione/Valutazione del danno**

**Danno Parziale:** in caso di danno parziale l'indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro.

L'indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C., sulla base del valore commerciale di acquisto al momento del sinistro, delle parti del veicolo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6).

**Danno Totale:** in caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6).

Ferma la franchigia ed il massimo indennizzo in precedenza richiamati, in caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi dodici mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi dodici mesi.

**Art. 5 – Mandato dei periti**

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.

I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall'indennizzo spettantegli.

**Art. 6 – Identificazione dei veicoli**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti.

**Art. 7 – Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

**Art. 8 – Riparazioni**

Salvo che per le riparazione di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte della Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

**Art. 9 – Pagamento dell'indennizzo**

Per i danni parziali il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Per i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici e furto/rapina), con riserva della Società di ottenere dall'Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale P.R.A., il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.

**Art. 10 – Rinuncia all'azione di surroga**

La Società rinuncia all'azione di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo danneggiato.

**SEZIONE VI MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO****Art. 1 – Massimali** (opzione base vale 0 punti)

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza del seguente massimale:

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| Massimale a P.R.A. per singolo veicolo/sinistro | € | 20.000,00 |
|---|---|-----------|

**Art. 1 bis – Massimali** (opzione migliorativa vale 19 punti)

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza del seguente massimale:

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| Massimale a P.R.A. per singolo veicolo/sinistro | € | 25.000,00 |
|---|---|-----------|

**Art. 2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti** (opzione base vale 0 punti)

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie per singolo veicolo e sinistro.

| Garanzia  | Limiti di indennizzo<br>Euro | Scoperto e/o franchigia<br>% / Euro |
|---|------------------------------|-------------------------------------|
| Sezione 3, Art. 1, Lettera a), b), c), d), e), f), g) | 20.000,00                    | 150,00                              |
| Sezione 3, Art. 1, Lettera h) Cristalli               | 750,00                       | 100,00                              |
| Sezione 3, Art. 2, Lettera a) Soccorso stradale       | 250,00                       | Nessuno                             |
| Sezione 3, Art. 2, Lettera b) Sostituzione vettura    | 250,00                       | Nessuno                             |
| Sezione 3, Art. 2, Lettera c) Mancato uso             | 250,00                       | Nessuno                             |
| Sezione 5, Art. 4) Danno parziale                     | 75% del valore               | Nessuno                             |

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

**Art. 2 bis – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti** (opzione migliorativa 1 vale 19 punti)

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie per singolo veicolo e sinistro.

| Garanzia  | Limiti di indennizzo<br>Euro | Scoperto e/o franchigia<br>% / Euro |
|---|------------------------------|-------------------------------------|
| Sezione 3, Art. 1, Lettera a), b), c), d), e), f), g) | 25.000,00                    | 0,00                                |
| Sezione 3, Art. 1, Lettera h) Cristalli               | 800,00                       | 0,00                                |
| Sezione 3, Art. 2, Lettera a) Soccorso stradale       | 300,00                       | Nessuno                             |
| Sezione 3, Art. 2, Lettera b) Sostituzione vettura    | 300,00                       | Nessuno                             |
| Sezione 3, Art. 2, Lettera c) Mancato uso             | 300,00                       | Nessuno                             |
| Sezione 5, Art. 4) Danno parziale                     | 80% del valore               | Nessuno                             |

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

**Art. 3 – Calcolo del premio**

Il premio imponibile viene anticipato in via provvisoria, presupponendo la percorrenza annua sotto indicata, salvo conguaglio da effettuare sul chilometraggio effettivamente percorso e sulla base del premio imponibile per chilometro indicato nel modulo di offerta.

In relazione a quanto precede, alla fine del periodo annuo di assicurazione, onde procedere all'eventuale conguaglio, il Contraente comunicherà alla Società l'ammontare complessivo dei chilometri percorsi per servizio nel corso del periodo di osservazione.

|  |    |        |
|--|----|--------|
| Percorrenza kilomtrica minima prevista | Km | 15.000 |
|--|----|--------|

**Art. 4 – Disposizione finale**

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTELA SOCIETÀ